

**CIRCOLARE N. 27/2025 DEL 13 MARZO 2025***OGGETTO***RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ***RIFERIMENTI NORMATIVI*

D.lgs. 6.9.2024 n. 125 - DIRETTIVA N. 2022/2464/UE (CSRD) - Regolamento della Commissione Europea 2023/2772 di adozione degli standard di rendicontazione di sostenibilità (c.d. European Sustainability Reporting Standard - ESRS)

*ALLEGATI*

*CLASSIFICAZIONE*  
ECONOMIA AZIENDALE  
SVILUPPO SOSTENIBILE

*CODICE CLASSIFICAZIONE*  
40  
502

*COLLEGAMENTI**REFERENTE STUDIO***dott.ssa Cinzia MAROCCHINO***BRIEFING*

Nella Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2024 è stato pubblicato il D.lgs. 125/2024 che recepisce la direttiva Ue 2022/2464, cosiddetta Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) che definisce, tra gli altri aspetti, il quadro di riferimento relativo all'entrata in vigore della predisposizione dell'informativa sulla sostenibilità.

La CSRD sostituisce la precedente normativa relativa alla Non Financial Performance Directive (NFRD), che aveva per la prima volta introdotto, solo per le società quotate e gli enti di interesse pubblico (EIP) che superano determinati requisiti dimensionali, la rendicontazione sull'informativa non finanziaria (Dichiarazione non finanziaria - DNF).

Nella presente circolare si analizzano gli aspetti più rilevanti in materia di "Rendicontazione di sostenibilità" Inoltre, viene proposto un inquadramento generale dei principi di rendicontazione di sostenibilità che costituiscono lo strumento di cui avvalersi obbligatoriamente nella redazione del report di sostenibilità.

## ***EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO***

Con l'entrata in vigore, il 5 gennaio 2023, della Direttiva 14 dicembre 2022, n. 2022/2464/UE (c.d. Corporate Sustainability Reporting Directive - CSRD) si può ritenere evoluta la disciplina introdotta dalla Direttiva 22 ottobre 2014 n. 2014/95/UE (c.d. Non Financial Reporting Directive - NFRD), in materia di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario, recepita in Italia dal D.Lgs. n. 254/2016 (Documento non finanziario - DNF).

### **DIRETTIVA N. 2014/95/UE (NFRD)**

Si ricorda che la Direttiva NFRD (n. 2014/95/UE), rappresenta il primo significativo intervento normativo, da parte dell'Unione Europea, nell'ambito della sostenibilità e della responsabilità sociale d'impresa (c.d. Corporate Sustainability Reporting Directive - CSRD), in quanto ha provveduto, per prima, ad introdurre l'obbligo, per determinate categorie di imprese, di includere informazioni di carattere non finanziario in un'apposita sezione della relazione sulla gestione del Bilancio di cui all'art. 2428, C.c.

Nello specifico, per quanto riguarda l'evoluzione del quadro normativo, la Direttiva 2014/95/UE (NFRD) ha provveduto a modificare la Direttiva 26 giugno 2013, n. 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, tramite l'introduzione:

- ✎ dell'art. 19-bis "Dichiarazione di carattere non finanziario" nel Capo 5 "Relazione sulla gestione";
- ✎ dell'art. 29 bis "Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario" nel Capo 6 "Bilanci e relazioni consolidati".

### **D.LGS. 30.12.2016, N. 254**

In Italia, tale Direttiva è stata recepita nel 2016 tramite l'emanazione del D.lgs. n. 254/2016, al fine di introdurre specifici obblighi di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario da parte di talune imprese e gruppi di grandi dimensioni.

Nello specifico, l'art. 2, D.lgs. n. 254/2016 stabilisce che l'ambito soggettivo di applicazione di tale obblighi è rappresentato da:

- enti di interesse pubblico, di cui all'art. 16, comma 1, D.Lgs. n. 39/2010, che hanno avuto:
  - un numero medio di dipendenti superiore a 500 unità;
  - un totale dello stato patrimoniale superiore ad euro 20.000.000;
  - un totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori ad euro 40.000.000;
- enti di interesse pubblico che siano società madri di un gruppo di grandi dimensioni, dove per gruppo di grandi dimensioni si intende il gruppo costituito da una società madre e una o più società figlie che, complessivamente, abbiano superato, su base consolidata, i limiti di cui sopra.

L'art. 3, D.lgs. n. 254/2016, provvede poi a disciplinare la "***Dichiarazione individuale di carattere non finanziario***", che rappresenta lo strumento tramite cui fornire le informazioni ritenute necessarie dalla Direttiva n. 2014/95/UE e che riguardano principalmente:

- 📄 l'**utilizzo delle risorse energetiche** (distinguendo quelle prodotte da fonti rinnovabili e non rinnovabili), e l'impiego delle risorse idriche;
- 📄 le **emissioni di gas** ad effetto serra e le **emissioni inquinanti** in atmosfera;

- 📄 **l'impatto** (anche su medio termine), **sull'ambiente** nonché sulla **salute** e la **sicurezza**, associato ai **fattori di rischio** rilevati nella DNF, o ad altri rilevanti fattori di **rischio ambientale e sanitario**;
- 📄 gli **aspetti sociali** e attinenti alla **gestione del personale**, incluse le azioni poste in essere per garantire la **parità di genere**, e le modalità con cui è realizzato il **dialogo con le parti sociali**;
- 📄 il rispetto dei **diritti umani**, le **misure adottate** per prevenire le violazioni, nonché le azioni poste in essere per impedire atteggiamenti ed azioni discriminatorie;
- 📄 la lotta contro la **corruzione** sia attiva che passiva, con indicazione degli **strumenti a tal fine adottati**.

### **DIRETTIVA N. 2022/2464/UE (CSRD)**

Successivamente, la Direttiva n. 2022/2464/UE (CSRD) interviene a modifica delle regole introdotte dalla Direttiva n. 2014/95/UE (NFRD), che resterà in vigore fino a quando le società non dovranno applicare le nuove regole introdotte dalla CSRD, ovvero dal 1° gennaio 2024 per determinate tipologie di soggetti.

L'obiettivo principale che si propone la Direttiva n. 2022/2464/UE (CSRD), è quello di:

- a) introdurre, in modo scaglionato nel tempo, l'obbligo di rendicontazione di sostenibilità (in luogo della precedente "Dichiarazione di carattere non finanziario) ad una platea sempre più vasta di soggetti, anche tramite l'adozione di un unico standard di rendicontazione denominato ESRS (European Sustainability Reporting Standard);
- b) introdurre l'obbligo di digitalizzazione della relazione sulla gestione utilizzando il linguaggio XHTML;
- c) introdurre l'obbligo di marcatura per la rendicontazione di sostenibilità, conformemente al formato elettronico XBRL;
- d) prevedere un graduale passaggio, per quanto riguarda il rilascio dell'attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità, dall'approccio basato sul "livello di sicurezza limitato" (c.d. limited assurance) all'approccio basato sul "livello di ragionevole sicurezza" (c.d. reasonable assurance)

Si tenga presente che l'obbligo di recepire le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui alla Direttiva n. 2022/2464/UE era fissato al 6 luglio 2024.

### **D.LGS. 6.9.2024 N. 125**

In Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10.10.2024, è stato pubblicato il decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125 di attuazione della direttiva 2022/2464/UE relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità.

Il decreto, in vigore dal 25 settembre 2024, ha abrogato il precedente decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254.

### ***SOGGETTI OBBLIGATI***

Con specifico riferimento all'Italia, i soggetti tenuti alla rendicontazione di sostenibilità (ai sensi dell'art. 2 del DLgs. 125/2024), quale regola generale sono:

- le società di capitali;
- le società di persone qualora i soci siano società di capitali;
- imprese di assicurazione;

- enti creditizi.

La Relazione illustrativa precisa che l'ambito di applicazione, come formulato, include le società cooperative e le società consortili, purché costituite in forma di spa o srl in osservanza di quanto disposto, rispettivamente, dagli artt. 2519 e 2615-ter c.c.

La normativa in oggetto pone però dei limiti all'applicazione dell'informativa sulla sostenibilità alle società di capitali nelle forme giuridiche sopra indicate; in particolare i soggetti obbligati sono i seguenti:

- imprese di grandi dimensioni;
- gruppi di grandi dimensioni;
- piccole e medie imprese quotate.

Non rientrano, invece, nell'applicazione del DLgs. 125/2024 le micro-imprese anche se eventualmente quotate in mercati regolamentati italiani o dell'Unione europea.

Ai fini dell'individuazione dei soggetti obbligati e delle diverse tempistiche di applicazione della direttiva assumono rilevanza le definizioni contenute all'art. 1 del DLgs. 125/2024, attinenti alle categorie di imprese e di gruppi, di seguito riepilogate.

Micro imprese	Società che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ totale dello Stato patrimoniale: 450.000 euro;</li><li>▪ ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 900.000 euro;</li><li>▪ numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 10</li></ul>
Piccole e medie imprese quotate	Società con valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani o dell'Unione europea che alla data di chiusura del bilancio, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, rientrino in almeno due degli intervalli di seguito indicati: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ totale dello Stato patrimoniale: superiore a 450.000 euro e inferiore a 25 milioni di euro;</li><li>▪ ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: superiori a 900.000 euro e inferiori a 50 milioni di euro;</li><li>▪ numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: non inferiore a 11 e non superiore a 250.</li></ul>
Imprese di grandi dimensioni	Imprese che alla data di chiusura del bilancio superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ totale dello Stato patrimoniale: 25 milioni di euro;</li><li>▪ ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50 milioni di euro;</li><li>▪ numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250.</li></ul>
Gruppi di grandi dimensioni	Gruppi composti da una società madre e società figlie da includere nel bilancio consolidato e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio della società madre superano, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ totale dello Stato patrimoniale: 25 milioni di euro;</li></ul>

- ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50 milioni di euro;
- numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250.

Nei casi in cui la verifica del superamento dei limiti numerici venga effettuata su base aggregata senza effettuare le operazioni di consolidamento, i limiti relativi al totale dello Stato patrimoniale e dei ricavi sono maggiorati del 20%.

## ***ESENZIONI***

Al fine di ridurre i costi per la produzione delle informazioni sulla sostenibilità da parte delle società, il DLgs. 125/2024 introduce alcune esenzioni per le imprese di grandi dimensioni (non quotate) o per le piccole e medie imprese quotate (art. 7).




In particolare, le suindicate imprese non sono soggette all'obbligo di rendicontare l'informativa sulla sostenibilità qualora esse siano incluse:

- dalla società madre nella rendicontazione consolidata di sostenibilità redatta in conformità al DLgs. 125/2024 (art. 4);
- dalla società madre europea nella Relazione consolidata sulla gestione redatta in conformità agli artt. 29 e 29-bis della direttiva 2013/34/UE;
- dalla società madre extra-europea in una rendicontazione consolidata di sostenibilità redatta conformemente agli standard di rendicontazione adottati dalla Commissione europea ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29-ter dalla direttiva 2013/34/UE.

Inoltre, le società madri di un gruppo di grandi dimensioni non sono soggette agli obblighi di rendicontazione qualora le informazioni ivi richieste siano incluse:

- dalla società madre nella rendicontazione consolidata di sostenibilità;
- dalla società madre europea nella Relazione consolidata sulla gestione redatta in conformità agli artt. 29 e 29-bis della direttiva 2013/34/UE;
- dalla società madre extra-europea in una rendicontazione consolidata di sostenibilità redatta conformemente agli standard di rendicontazione adottati dalla Commissione europea ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29-ter dalla direttiva 2013/34/UE

In ogni caso, qualora l'impresa utilizzi le esenzioni, occorre che la Relazione sulla gestione della società esentata riporti le seguenti informazioni (co. 3):

-  il nome e la sede legale della società madre che fornisce le informazioni ai sensi dei co. 1 e 2;
-  il link al sito web sul quale sono rese disponibili la Relazione sulla gestione consolidata della società madre o della società madre europea e l'attestazione contenente le conclusioni sulla conformità di cui all'art. 34 § 1 co. 2 lett. a-bis) della direttiva 2013/34/UE e all'art. 8 del DLgs. 125/2024 o dalle disposizioni nazionali di attuazione degli altri Stati membri dell'Unione europea o l'attestazione contenente le conclusioni sulla conformità di cui alla lett. b);
-  che la società è esentata.

In aggiunta, nel caso in cui una società sia esonerata dalla redazione della rendicontazione di sostenibilità, essa deve pubblicare una copia della rendicontazione consolidata di sostenibilità.

Questo può includere la Relazione sulla gestione consolidata della società madre, sia essa europea o extra-europea, redatta in italiano o nella lingua comunemente usata negli ambiti della

finanza internazionale. In alternativa, deve essere fornita una traduzione in una di queste lingue del documento originale. Se la traduzione non è certificata, la società deve includere una dichiarazione a riguardo.

### **TEMPISTICHE DI APPLICAZIONE**

Le regole dettate dal decreto in esame avranno un'applicazione progressiva a partire dal 2024, come di seguito evidenziato.

6

<b>DECORRENZA</b>	<b>SOGGETTI COINVOLTI</b>
Esercizi con inizio in data 1.1.2024 o successiva	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ grandi imprese enti di interesse pubblico che alla data di chiusura del bilancio superano il numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;</li><li>▪ enti di interesse pubblico che costituiscono imprese madri di un grande gruppo e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio, superano il criterio del numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio.</li></ul>
Esercizi con inizio in data 1.1.2025 o successiva	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ imprese di grandi dimensioni che non ricadono nel precedente insieme;</li><li>▪ imprese madri che non ricadono nel precedente insieme.</li></ul>
Esercizi con inizio in data 1.1.2026 o successiva	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ piccole e medie imprese quotate che non sono micro-imprese;</li><li>▪ enti piccoli e non complessi;</li><li>▪ imprese di assicurazione captive e imprese di riassicurazione captive.</li></ul> <p><i>Opzione optout</i></p> <p>Le piccole e medie imprese quotate, dandone motivazione nella Relazione sulla gestione, possono non fornire, ai sensi dell'art. 3 co. 10 del DLgs. 125/2024, l'informativa di sostenibilità fino agli esercizi con inizio prima dell'1.1.2028.</p>
Esercizi con inizio in data 1.1.2028 o successiva	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Imprese non appartenenti all'Unione con determinati limiti e/o filiali o succursali nell'Unione;</li><li>▪ PMI quotate che abbiano derogato sulla base dell'opzione optout.</li></ul>

### **CONTENUTO DELLA RENDICONTAZIONE**

Gli artt. 3 e 4 del DLgs. 125/2024, istituiscono:

- ▣ la rendicontazione individuale di sostenibilità;
- ▣ la rendicontazione consolidata di sostenibilità.

#### **RENDICONTAZIONE INDIVIDUALE DI SOSTENIBILITÀ**

Secondo il DLgs. **125/2024**, la rendicontazione individuale di sostenibilità dovrà essere inserita nella Relazione sulla gestione, attraverso un'apposita sezione. Le informazioni che sono richieste sono le seguenti:

- ❖ una breve descrizione del modello e della strategia aziendali dell'impresa, che indichi:

- 1) la resilienza del modello e della strategia aziendali dell'impresa in relazione ai rischi connessi alle questioni di sostenibilità;
  - 2) le opportunità per l'impresa connesse alle questioni di sostenibilità;
  - 3) i piani dell'impresa, ove predisposti, inclusi le azioni di attuazione e i relativi piani finanziari e di investimento, atti a garantire che il modello e la strategia aziendali siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile;
- ❖ una descrizione degli obiettivi temporalmente definiti connessi alle questioni di sostenibilità individuati dall'impresa, inclusi, ove opportuno, obiettivi assoluti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra almeno per il 2030 e il 2050, una descrizione dei progressi da essa realizzati nel conseguimento degli stessi e una dichiarazione che attesti se gli obiettivi dell'impresa relativi ai fattori ambientali sono basati su prove scientifiche conclusive;
  - ❖ una descrizione del ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo per quanto riguarda le questioni di sostenibilità e delle loro competenze e capacità in relazione allo svolgimento di tale ruolo o dell'accesso di tali organi alle suddette competenze e capacità;
  - ❖ una descrizione delle politiche dell'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità;
  - ❖ informazioni sull'esistenza di sistemi di incentivi connessi alle questioni di sostenibilità e che sono destinati ai membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo;
  - ❖ una descrizione delle procedure di dovuta diligenza applicate dall'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità e, ove opportuno, in linea con gli obblighi dell'Unione che impongono alle imprese di attuare una procedura di dovuta diligenza;
  - ❖ una descrizione dei principali impatti negativi, effettivi o potenziali, legati alle attività dell'impresa e alla sua catena del valore, compresi i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura, delle azioni intraprese per identificare e monitorare tali impatti, e degli altri impatti negativi che l'impresa è tenuta a identificare in virtù di altri obblighi dell'Unione che impongono alle imprese di attuare una procedura di dovuta diligenza;
  - ❖ una descrizione di eventuali azioni intraprese dall'impresa per prevenire o attenuare impatti negativi, effettivi o potenziali, o per porvi rimedio o fine, e dei risultati di tali azioni;
  - ❖ una descrizione dei principali rischi per l'impresa connessi alle questioni di sostenibilità, compresa una descrizione delle principali dipendenze dell'impresa da tali questioni, e le modalità di gestione di tali rischi adottate dall'impresa;
  - ❖ indicatori pertinenti per la comunicazione delle informazioni di cui alle lett. a), b), c), d) e), f) e g).

### **RENDICONTAZIONE PER LE PMI QUOTATE**

Le piccole e medie imprese quotate possono limitare la rendicontazione di sostenibilità alle informazioni seguenti:

- ❖ una breve descrizione del modello e della strategia aziendali dell'impresa;
- ❖ una descrizione delle politiche dell'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità;

- ❖ i principali impatti negativi, effettivi o potenziali, dell'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità e le eventuali azioni intraprese per identificare, monitorare, prevenire o attenuare tali impatti negativi effettivi o potenziali o per porvi rimedio;
- ❖ i principali rischi per l'impresa connessi alle questioni di sostenibilità e le modalità di gestione di tali rischi adottate dall'impresa;
- ❖ gli indicatori fondamentali necessari per la comunicazione delle informazioni di cui alle lett. a), b), c) e d).

### **RENDICONTAZIONE CONSOLIDATA DI SOSTENIBILITÀ**

Ai gruppi è dedicata un'apposita disposizione (art. 4) con la quale si chiarisce che le imprese madri di un gruppo di grandi dimensioni dovranno includere nella Relazione sulla gestione consolidata informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto del gruppo sulle questioni di sostenibilità.

Le informazioni includono una descrizione:

- ❖ del modello e della strategia aziendali del gruppo, che indichi:
  - 1) la resilienza del modello e della strategia aziendali dell'impresa in relazione ai rischi connessi alle questioni di sostenibilità;
  - 2) le opportunità per l'impresa connesse alle questioni di sostenibilità;
  - 3) i piani dell'impresa, ove predisposti, inclusi le azioni di attuazione e i relativi piani finanziari e di investimento, atti a garantire che il modello e la strategia aziendali siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile;
  - 4) il modo in cui il modello e la strategia aziendali del gruppo tengono conto delle istanze dei suoi portatori di interessi e del suo impatto sulle questioni di sostenibilità;
  - 5) le modalità di attuazione della strategia del gruppo per quanto riguarda le questioni di sostenibilità;
- ❖ una descrizione degli obiettivi temporalmente, definiti connessi alle questioni di sostenibilità, definiti dal gruppo, inclusi, se del caso, obiettivi quantitativi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra almeno per il 2030 e il 2050, una descrizione dei progressi realizzati dal gruppo nel conseguimento di tali obiettivi e una dichiarazione che attesti se gli obiettivi del gruppo relativi ai fattori ambientali sono basati su prove scientifiche conclusive;
- ❖ una descrizione del ruolo degli organi di amministrazione e controllo per quanto riguarda le questioni di sostenibilità e delle loro competenze e capacità in relazione allo svolgimento di tale ruolo o dell'accesso di tali organi alle suddette competenze e capacità;
- ❖ delle politiche del gruppo in relazione alle questioni di sostenibilità;
- ❖ dell'esistenza di sistemi di incentivi connessi alle questioni di sostenibilità e che sono destinati ai membri degli organi di amministrazione e controllo;
- ❖ delle procedure di dovuta diligenza applicate dal gruppo in relazione alle questioni di sostenibilità e, ove applicabile, in linea con gli obblighi dell'Unione europea che impongono alle imprese di condurre una procedura di dovuta diligenza;
- ❖ dei principali impatti negativi, effettivi o potenziali, legati alle attività del gruppo e alla sua catena del valore, compresi i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura, delle azioni intraprese per identificare e monitorare tali impatti, e degli altri impatti negativi che l'impresa madre è tenuta a identificare in virtù di altri



obblighi dell'Unione europea che impongono di attuare una procedura di dovuta diligenza;

- ❖ di eventuali azioni intraprese dal gruppo per prevenire o attenuare impatti negativi, effettivi o potenziali, o per porvi rimedio o fine, e dei risultati di tali azioni;
- ❖ dei principali rischi per il gruppo connessi alle questioni di sostenibilità, comprese le principali dipendenze del gruppo da tali questioni, e le modalità di gestione di tali rischi adottate dal gruppo;
- ❖ degli indicatori pertinenti per la comunicazione delle informazioni di cui alle lett. a), b), c), d) e), f) e g).

### ***PRINCIPI EUROPEI DI RENDICONTAZIONE***

Le informazioni sulla sostenibilità devono essere presentate utilizzando principi di rendicontazione (*European Sustainability Reporting Standards - ESRS*) sulla sostenibilità che sono adottati con atti delegati della Commissione europea.

Il set di principi è costituito da 12 documenti, comprendenti 2 principi "trasversali" (c.d. "*cross-cutting*") relativi, rispettivamente, ai requisiti generali e all'informativa generale, e 10 riguardanti le tre dimensioni dell'informativa sulla sostenibilità (*Environment, Social e Governance*).

### ***REVISORE DELLA SOSTENIBILITÀ***

Una parte cospicua del decreto è dedicata alle modifiche al D.lgs. 39/2010, introducendo il "**revisore della sostenibilità**", ovvero il professionista incaricato di esprimersi circa la conformità della rendicontazione della sostenibilità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, la conformità all'obbligo di marcatura, nonché la conformità all'osservanza degli obblighi di informativa.

È previsto, infatti che il bilancio di sostenibilità venga certificato da un revisore incaricato di attestarne la conformità.

In particolare il revisore della sostenibilità può essere:

- ✦ il medesimo revisore legale persona fisica incaricato della revisione legale del bilancio (co. 2);
- ✦ una società di revisione legale abilitata ai sensi del DLgs. **39/2010**, che può essere anche la stessa società incaricata della revisione legale del bilancio, purché l'attestazione sulla conformità sia firmata da un revisore della rendicontazione di sostenibilità (co. 3).

Il revisore, in possesso dei requisiti specifici previsti dal d.lgs. n. 39/2010 è appositamente incaricato di esprimere con la relazione di cui all'art. 14-bis del d.lgs. 39/2010, le proprie conclusioni circa la conformità:

- ✍ della rendicontazione di sostenibilità alle norme del Decreto che ne disciplinano i criteri di redazione;
- ✍ all'obbligo di marcatura della rendicontazione di sostenibilità di cui all'art. 3, comma 10, e all'art. 4, comma 9<sup>[1]</sup>;
- ✍ all'osservanza degli obblighi di informativa previsti dall'art. 8 del regolamento (UE) 2020/852.

# **STUDIO ADRIANI**

*Dottori Commercialisti Associati*  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

## ***COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI***

---

Ritengo opportuno precisare che, ove abbiate necessità di assistenza specifica in materia, al fine di verificare e adempiere agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità, ovvero per certificare il bilancio di sostenibilità, dovrà essermi affidato uno specifico incarico in tal senso, non rientrando dette prestazioni nell'ambito dell'incarico di consulenza tributaria e/o aziendale continuativa e generica in essere.

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

### **STUDIO ADRIANI**

*Dottori Commercialisti Associati -*  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI  
*(Un associato)*  
dott.ssa Adriana ADRIANI